# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:
Carlo GRECO Presidente
Xxxxx MASSA Consigliere estensore
Marta TONOLO Consigliere
ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. 30705, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la regione Veneto contro:

XXXXX XXXXX, c.f. XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Zambardi e Sandro Grandese, con studio in Venezia, San Marco 1993.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 febbraio 2019, il relatore Consigliere Xxxxx Massa, gli Avv.ti Valeria Zambardi e Sandro Grandese, nonché il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale Paolo Evangelista.

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 21 settembre 2018, la Procura Regionale ha citato in giudizio Xxxxx Xxxxx, per sentirlo condannare al risarcimento del danno derivante da condotte illecite già oggetto di procedimento penale.

La Procura regionale ha appreso dalla stampa locale l'esistenza di un'indagine penale riguardante un sistema corruttivo nell'ambito degli appalti per la gestione dei rifiuti nel territorio veneziano che avrebbe coinvolto, tra gli altri, Xxxxx Xxxxx, quale Direttore commerciale della società Xxxxx S.p.a. (doc. 1).

La Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia, ha trasmesso alla Procura erariale copia delle sentenze di patteggiamento n. 955/17 e 954/17, relative ai procedimenti penali n. 9506/14 R.G.N.R.-5331/17 R.GIP. nei confronti di Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx e Xxxxx S.r.l., ed ai procedimenti penali n. 5600/17 R.G.N.R.-4599/17 R.GIP. nei confronti di Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, F.lli Xxxxx Xxxxx S.r.l. e Xxxxx Xxxxx (doc. 3).

La Guardia di Finanza, delegata alle indagini, sulla base di intercettazioni telefoniche, ha acquisito elementi di prova che la XXXXX S.p.a. (nonché delle partecipate XXXXX VENEZIA S.r.l. ed ECO-RICICLI XXXXX S.r.l.) agivano in violazione alla normativa in materia di appalti pubblici ed ambientale, anche attraverso fatti corruttivi collegati alla possibile dazione di tangenti al responsabile della Direzione commerciale di XXXXX S.p.a., Xxxxx Xxxxx, per agevolare l'indebita aggiudicazione di commesse pubbliche. Nell'ambito del procedimento penale n. 9506/14 RGNR sono state indagate numerose persone fisiche e giuridiche, tutte in qualità di partecipanti all'ampio sistema corruttivo in cui era coinvolto anche il Sig. Xxxxx.

Il procedimento penale relativo al Sig. Xxxxx si è concluso on sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 955/17 del Gup del Tribunale Ordinario di Venezia, divenuta irrevocabile in data 01 ottobre 2017, che lo ha riconosciuto responsabile dei reati di corruzione e di turbativa d'asta, uniti nel vincolo della

continuazione, confermando i comportamenti illeciti analiticamente riportati nei capi d'imputazione.

Valutata la condotta dolosa del Sig. Xxxxx e quantificato l'ammontare complessivo del danno erariale prodotto sub specie di danno all'immagine e di danno da tangente nella misura rispettivamente di € 142.000,00 e di € 71.000,00, la Procura regionale ha provveduto a notificare invito a dedurre in data 16 maggio 2018 (doc. 6).

Il Sig. Xxxxx ha trasmesso in data 18 giugno 2018 le proprie deduzioni istruttorie, ma non ha chiesto di essere sentito (doc. 7).

In particolare, il Sig. Xxxxx ha rappresentato in primis il difetto di giurisdizione del giudice contabile per essere stato già convenuto in giudizio ex art. 414 c.p.c. da Xxxxx Spa innanzi al Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, nonché per essere i fatti attribuiti commessi nella qualità di Vice presidente e Consigliere delegato di Xxxxx Venezia S.r.l. e Xxxxx Xxxxx S.r.l., società che non rivestono la qualifica di organismo di diritto pubblico a differenza di Xxxxx S.p.a., società in house del Comune di Venezia.

Il ricorso di Xxxxx Spa iscritto al numero di R.G. 654/2018 è stato rinviato per la discussione al 16 gennaio 2019, con la richiesta di condanna al pagamento di € 130.000,00 a titolo di danno all'immagine, nonché di € 20.603,15 per il costo del personale di Xxxxx Spa che ha fornito assistenza alla Guardia di Finanza nelle giornate di accesso ai locali aziendali ed € 16.421,60 per il costo dei professionisti legali che hanno fornito assistenza a Xxxxx Spa.

Anche la Procura erariale ha promosso l'azione di danno chiedendo la condanna nei termini sopra indicati.

Con memoria depositata il 25 gennaio 2019, si è costituito il convenuto formulando le seguenti deduzioni ed eccezioni.

La difesa ha contestato la sussistenza del rapporto di impiego o di servizio, avendo il convenuto ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale di Xxxxx S.p.A. dal 2009 al luglio 2015; mentre è stato dal 28 dicembre 2006 Vice Presidente e Consigliere delegato di Xxxxx Venezia e, dal 3 marzo 2009 Vice Presidente e Consigliere delegato di xxxxxx Xxxxx Srl, sempre fino al luglio 2015.

La difesa ha quindi eccepito:

- a) non vi è giurisdizione della Corte per le condotte attribuibili al Xxxxx in qualità di Vice Presidente delle due partecipate;
- b) inoltre, contesta la sussistenza del nesso di causalità;
- c) la rilevanza attribuita alla sentenza di patteggiamento;
- d) la qualificabilità del dolo erariale come dolo contrattuale e la sussistenza dell'elemento psicologico;
- e) infine, ha negato la sussistenza dei danni contestati.

La difesa ha sostenuto che il Giudice contabile difetti di giurisdizione sia per quanto riguarda il preteso danno cagionato dal convenuto in qualità di dipendente di Xxxxx S.p.A., sia con riferimento alla qualifica dello stesso quale amministratore delle due partecipate.

In primo luogo, la difesa ha osservato che la società Xxxxx è una società in house, ma si tratta di "Società per Azioni emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e, quindi, equiparata ad una società quotata ex artt. 1, comma 5, e 2, comma 1, lett. p) Legge 175/2016" (così a pag. 7 del ricorso ex art. 414 c.p.c. Xxxxx, depositato come all. 54).

Il D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), all'art. 1, comma 3, nel ribadire la collocazione sistematica delle società a partecipazione pubblica nell'ambito della disciplina privatistica dispone che: "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente

decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e in leggi speciali".

L'art. 12 dello stesso d.lgs.175/2016, dispone che: "I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house"

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 della medesima legge: "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), (che definisce quali società quotate, le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

La difesa ha sostenuto che le disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 non si applicano alle società quotate se non espressamente previsto e l'art. 12 sottopone alla giurisdizione della Corte dei conti amministratori e dipendenti delle società in house senza però prevedere che ciò possa avvenire anche nel caso in cui tali società siano da considerarsi quotate.

Secondo la difesa, nel caso di quotate, come viene ritenuta Xxxxx S.p.a., manca quella puntuale attribuzione della giurisdizione da parte del legislatore ordinario richiesta dalla Corte Costituzionale nell'ottica del riconoscimento della natura eccezionale della giurisdizione contabile (Cass. SS.UU. n. 6929 del 20 marzo 2018).

Inoltre, la difesa ha osservato che non sussiste la giurisdizione contabile, in quanto si tratta di danno provocato direttamente al patrimonio della società e non dell'ente pubblico partecipante.

La difesa ha dunque negato la giurisdizione della Corte dei conti sul danno cagionato al patrimonio di Xxxxx spa dal convenuto.

In secondo luogo, la difesa ha sostenuto che Xxxxx ed Xxxxx, sono società miste a prevalente partecipazione pubblica, non in house, in quanto non solo non vi è il controllo analogo, ma le stesse prestano servizi in regime concorrenziale, a terze entità, per ammontare corrispondente.

Inoltre, secondo la difesa, le stesse non possono essere qualificate come Organismi di diritto pubblico, stante, il carattere commerciale delle stesse, che operano su un mercato concorrenziale, ed il fatto che non siano finanziate dagli enti locali. Anche rispetto ai comportamenti posti in essere dal convenuto, in qualità di amministratore di Xxxxx Venezia Srl ed Xxxxx Xxxxx Srl, secondo la difesa difetta la giurisdizione della Corte dei conti.

La difesa ha affermato che tutti i comportamenti addebitati al dott. Xxxxx, quale Vice Presidente o di Xxxxx Xxxxx srl o di xxxxxxxxxxxx Venezia srl nei punti da 1 a 8 del capo di imputazione lettera E, non possono trovare ingresso in giudizio perché non svolti dallo stesso nella sua qualità di dipendente Xxxxx spa.

La difesa ha negato il rapporto di causalità, in quanto le condotte del convenuto non avrebbero arrecato pregiudizio alla Xxxxx spa. La difesa ha sostenuto che la sentenza di patteggiamento non è rilevante ai fini dell'accertamento dell'ipotesi di danno erariale azionato in questo giudizio.

La Procura nell'atto di citazione, oltre che alla sentenza di patteggiamento, ai fini dellla sussistenza dell'elemento psicologico richiama il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DM 28.11.2000 e DPR 62/2013) e la contestazione disciplinare del 2 agosto 2017 per cui le condotte del Xxxxx sono state ritenute in violazione del Codice Disciplinare e del Codice Etico.

La difesa ha osservato che i codici richiamati non erano vigenti e/o applicabili all'epoca dei fatti in contestazione. Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni trova immediata applicazione al solo personale dipendente delle pubbliche amministrazioni: quali non sono i dipendenti delle società partecipate.

Spetta alle P.A. il compito di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta a tutti i consulenti e collaboratori, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, a tutti i collaboratori di imprese di fornitrici di beni, servizi ed opere a favore dell'ente.

In quest'ottica Xxxxx S.p.a. nonché le partecipate Xxxxx ed Xxxxx hanno adottato loro codici etici e disciplinari, in date successive al compimento dei fatti contestati.

Il Codice Etico di xxxxxxxxxx Xxxxx è stato approvato il 30.10.2015 e quello di Xxxxx il 17.7.2015; il Codice Disciplinare di Xxxxx il 16.4.2015.

L'unico ad essere stato approvato il 15.12.2014 è il Codice Etico di Xxxxx, ma anch'esso inapplicabile se non per gli ultimi fatti contestati e comunque eventualmente solo per quelli riconducibili all'attività svolta in qualità di dipendente Xxxxx, non invece quale amministratore delle partecipate Xxxxx ed Xxxxx.

Anche per questo la difesa nega la sussistenza dell'elemento psicologico.

I reati contestati al Xxxxx nei capi di imputazione, in relazione ai quali si assume che lo stesso abbia ricevuto tangenti, sono quelli previsti e puniti dagli artt. 319 e 320 c.p., ossia la "corruzione" "di persona incaricata di pubblico servizio" (art. 320 c.p.) "per atti contrari ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.).

La difesa ribadisce che il convenuto non aveva il potere di incidere sulle scelte in merito agli affidamenti.

Ciò quale Direttore Commerciale, posto che la predisposizione degli atti di gara in Xxxxx è demandata alla Direzione approvigionamenti.

Per quanto riguarda la veste di amministratore delle due partecipate, in ogni caso, tutti i comportamenti addebitati al convenuto nei punti da 1 a 8 del capo di imputazione lettera E, si riferiscono al sig. Xxxxx quale Vice Presidente o di Xxxxx Xxxxx srl o di Xxxxx Venezia srl.

La difesa ha contestato la quantificazione del danno all'immagine, perché l'art. 1 comma 1° sexies della L. n.20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62 della L. n.190/2012, non si applica alle condotte antigiuridiche poste in essere prima della riforma della legge anticorruzione (in vigore dal 28 novembre 2012).

La difesa nega che il convenuto avesse la qualifica apicale nell'ente di appartenenza, in quanto il suo ruolo dirigenziale aveva ad oggetto funzioni diverse dall'affidamento degli appalti.

La difesa nega altresì il disvalore sociale connesso alla gravità del reato unitamente all'entità della pena inflitta, perché non sussistono i reati contestati, tantomeno la gravità degli stessi.

La difesa infine nega la diffusione della notitia criminis da parte dei mass media ed il rilievo e clamore destato nell'opinione pubblica dalla vicenda, perché sono state prodotte rassegne stampa con valutazioni e giudizi degli estensori degli articoli e degli intervistati, che non avrebbero pregiudicato l'immagine della società Xxxxx spa.

La Xxxxx, già all'indomani della prima perquisizione presso l'abitazione di Xxxxx e presso gli uffici della Direzione Generale di Xxxxx (07 luglio 2015), ha dato mandato all'organismo di vigilanza, al comitato di controllo della 231 e ad un professionista esterno, di analizzare ogni singolo contratto in contestazione e con esito positivo delle verifiche, infatti nell'ambito del procedimento penale,

non risulta destinataria di alcun provvedimento sanzionatorio o interdittivo a norma del D. Lgs 231/2001.

Inoltre, a seguito della notizia del procedimento penale a carico del Xxxxx, la Xxxxx lo ha immediatamente sospeso dagli incarichi.

I contratti in contestazione sono, alcuni tutt'ora in corso, altri scaduti, sono stati rinnovati ed affidati agli stessi fornitori precedenti ed il più importante in contestazione, l'affidamento alla ditta Xxxxx trasporti srl, che era in scadenza di contratto, è stato regolarmente contrattualizzato in data successiva alla perquisizione ed è tutt'ora in corso (con scadenza prevista al marzo di quest'anno, salvo proroga) (vedi Informativa Prefettizia depositata da Xxxxx nella causa proposta avanti il Tribunale del Lavoro).

La difesa ha chiesto, in caso di contestazione, la produzione di tutti i contratti attualmente in corso affidati alle società di cui al procedimento che ci occupa.

I comportamenti di cui al capo A della imputazione penale vengono attribuiti al dott. Xxxxx indistintamente nelle vesti di Direttore Commerciale di Xxxxx, di Vice Presidente e Consigliere Delegato delle società Xxxxx Xxxxx srl ed Xxxxx Venezia srl; anche i comportamenti addebitati al resistente nei punti da 1 a 8 del capo di imputazione lettera E si riferiscono al sig. Xxxxx quale vice Presidente o di Xxxxx Xxxxx srl o di xxxxxxxxxxxxxx Venezia srl, per cui secondo la difesa, sia i primi che i secondi non sono rilevanti ai fini della quantificazione del danno all'immagine.

La difesa anche riguardo al danno da tangente ha rimarcato che: a) non vi è stata alcuna tangente; b) in ogni caso la percezione di somme da parte del sig. Xxxxx non ha provocato alcun danno; c) dall'analisi del fascicolo processuale non risultano prove che consentano di collegare le dazioni di denaro al compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio da parte del Xxxxx.

La difesa ha posto in rilievo che la convenienza degli affidamenti ha escluso la sussistenza di un danno da tangente e va valutata anche per compensare l'ulteriore voce di danno.

A comprova della convenienza degli affidamenti rispetto alle precedenti gestioni e quelli relativi alle riduzioni annuali rispetto agli adeguamenti ISTAT, la difesa ha prodotto specifica documentazione con riferimento a vari contratti dei risparmi di spesa conseguiti.

La difesa in ulteriore subordine ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo del danno azionato.

La difesa ha chiesto altresì che si tenga conto di quanto pronunciato dal Tribunale di Venezia — Sezione Lavoro con il dispositivo di sentenza n. 36/2019.

In conclusione la difesa, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti relativamente a tutti i comportamenti posti in essere dal convenuto, sia in qualità di Direttore Commerciale di Xxxxx S.p.A., sia in qualità di Vice - Presidente e Consigliere Delegato di Xxxxx Venezia S.r.l. e Xxxxx Xxxxx S.r.l.

Nel merito, in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, ha chiesto il rigetto o la riduzione della domanda di danno all'immagine; ha chiesto altresì il rigetto o la riduzione della voce di danno da tangente.

In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di tenere conto della sentenza del Tribunale di Venezia-Sezione Lavoro n. 36/2019.

Nell'udienza di discussione le parti hanno ribadito la loro posizione confermando le rispettive conclusioni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sezione, esamina preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Al riguardo occorre innanzitutto osservare che i tre requisiti indicati dalla giurisprudenza della Cassazione per la configurabilità di una società pubblica come società in house sono:

- 1) la natura esclusivamente pubblica dei soci
- 2) l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi
- 3) la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.

I requisiti per il riconoscimento della natura di società in house devono, però, sussistere tutti contemporaneamente, trovare il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale (Sezioni Unite, sentenza 17/01/2017, n. 962), vigente al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti. (Sezioni Unite, sentenza n. 7177/14).

L'esame delle disposizioni statutarie della Xxxxx spa in vigore all'epoca dei fatti, in particolare gli artt. 2 paragrafo 2.9, 8 paragrafo 8.1, 10, 25 paragrafo 25.1, 26 paragrafo 26.1, 29 paragrafo 29.1 e 33, dello statuto di Xxxxx S.p.a. aggiornato al 02.07.2015 (allegato n. 12 della citazione), consente di affermare senza ombra di dubbio la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'affermazione della giurisdizione di questa Corte a conoscere e giudicare i comportamenti illeciti ascritti al convenuto con l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio.

La Sezione rileva che la giurisdizione viene riconosciuta alla Corte dei Conti per le condotte dannose degli amministratori delle società in house, in ragione delle particolari caratteristiche di tali società, ove la distinzione tra socio pubblico e società non si realizza più in termini di alterità soggettiva (Cass., Sez. U., n. 26283 del 013).

Il convenuto ha danneggiato la Xxxxx spa ponendo in essere delle condotte illecite nell'ambito delle sue attività istituzionali come risulta accertato inequivocabilmente dalla sentenza penale di patteggiamento n. 955 del 2017, divenuta irrevocabile in data 01.10.2017, che ha concluso il procedimento penale a suo carico per aver commesso i reati di cui agli artt. 319 e 320 del codice penale. In questa sentenza con riguardo alla posizione del convenuto si legge che: "non è emersa prova alcuna su cui fondare un giudizio assolutorio nel merito, in contrario senso deponendo verbali di perquisizione e sequestro, documentazione acquisita, risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica, materiale rinvenuto nella memoria dei computer analizzati, accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 Cpp sul materiale informatico sequestrato, sommarie informazioni testimoniali acquisite, dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al GIP da ....... e dinanzi al PM da ....... e ......., (.......) nonché ulteriori atti e documenti di P.G. agli atti che decisamente escludono un proscioglimento nel merito ex art. 129 Cpp".

Il convenuto all'epoca era legato alla Xxxxx spa da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base al quale svolgeva il ruolo di dirigente del settore commerciale della Xxxxx spa, nonché nel ruolo di Vicepresidente e Consigliere delegato di Xxxxx Venezia S.r.l. e Xxxxx Xxxxx S.r.l., società queste ultime che sono partecipate in misura maggioritaria dalla Xxxxx spa e da essa controllate, per cui anch'esse devono essere qualificate come organismo di diritto pubblico al pari della Xxxxx S.p.a., società in house del Comune di Venezia (all. n. 5 dell'atto di citazione – all. 6 e 7 della relazione della Guardia di Finanza).

Quest'ultimo rilievo è dirimente ai fini della sussistenza della giurisdizione di questo Giudice anche per quanto riguarda i comportamenti pregiudizievoli tenuti dal convenuto nel suo ruolo di Vicepresidente e Consigliere delegato delle società ultime citate, meglio specificati nella sentenza penale n. 955 del 2017 in particolare al capo A e al capo E punti dal n. 1 al n. 8.

L'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta neppure in base all'inquadramento della società Xxxxx spa nell'ambito delle "Società per Azioni emittenti strumenti finanziari quotati

su mercati regolamentati e, quindi, equiparate ad una società quotata ex artt. 1, comma 5, e 2, comma 1, lett. p) Legge 175/2016".

Il D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), all'art. 1, comma 3, nel ribadire la collocazione sistematica delle società a partecipazione pubblica nell'ambito della disciplina privatistica dispone che: "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e in leggi speciali".

L'art. 12 dello stesso d.lgs.175/2016, dispone che: "I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house".

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 della medesima legge: "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), (che definisce quali società quotate, le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

La tesi esposta dalla difesa sul punto deve essere rigettata alla luce della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 5 ultimo periodo del d.lgs.175/2016, in quanto sono escluse dalla applicazione del d.lgs.175/2016 non solo le società in house ma anche quelle da essa partecipate come appunto è il caso di specie di partecipazione maggioritaria con l'esercizio del controllo analogo.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 6929 del 20 marzo 2018, hanno ribadito che nelle ipotesi di società a partecipazione pubblica la giurisdizione contabile sussiste in tre ipotesi:

- 1) in caso di società in house o in house providing (per le quali è ribadita la necessità del triplice presupposto della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di cessione delle partecipazioni a privati, dello svolgimento di attività almeno prevalente in favore degli enti soci, nonché' del controllo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza sulle ordinarie forme civilistiche; e pur sempre ove tali presupposti sussistano al momento della condotta dannosa);
- 2) in caso di danno provocato direttamente al patrimonio non della società, ma dell'ente pubblico;
- 3) in caso di danno cagionato dal rappresentante dell'ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il suo potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione.

In conclusione per le ragioni sopra espresse l'eccezione di giurisdizione formulata dalla difesa dev'essere integralmente rigettata.

A questo punto il Collegio può passare all'analisi delle questioni di merito e in particolare la sussistenza dell'an e del quantum delle due voci di danno azionate in questo giudizio.

Per quanto riguarda il danno all'immagine la base di partenza è la sentenza n. 955 del 2017 emessa dal Tribunale di Venezia che ha visto il convenuto condannato a due anni e otto mesi di reclusione, con la interdizione dai pubblici uffici per un periodo pari a quello della condanna e con la confisca del frutto del reato pari a € 71.000,00.

Il relativo processo penale ha avuto una forte risonanza mediatica nell'ambito della regione Veneto di cui la Procura Attrice ha dato ampia prova documentale producendo una serie di articoli di stampa che hanno trattato la vicenda all'epoca dei fatti (doc. 1 e 2 allegati alla citazione). Si è trattato di uno scandalo che ha colpito un dirigente della società multi-utility più importante della regione, conosciutissima dalla collettività regionale in considerazione dell'ampio spetro delle attività svolte per una miriade di enti locali. Risulta pertanto integrato il requisito del clamor fori quale presupposto essenziale per la configurazione del danno all'immagine nonché parametro di riferimento per la quantificazione della gravità del predetto danno da considerare unitamente alla posizione apicale ricoperta dal convenuto nell'ambito dell'organigramma dell'impresa danneggiata e dalla recidiva reiterazione delle violazioni dolosamente preordinate all'indebito arricchimento derivante dalle condotte illecite poste in essere, ed infine il notevole disvalore sociale connesso alla gravità del reato unitamente all'entità della pena inflitta.

Pertanto ritenuti sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie del danno all'immagine (condotta imputabile a titolo di dolo, pregiudizio dell'ente di appartenenza e il rapporto di casualità), applicando i parametri oggettivi e soggettivi di quantificazione in via equitativa di questa voce di danno sopra citati, la Sezione quantifica il danno all'immagine nella misura di € 142.000,00, nel rispetto del limite della somma oggetto di petitum da parte dell'organo requirente in quanto si ritiene che l'entità effettiva del danno all'immagine è superiore alla cifra richiesta e quindi anche al limite del doppio dell'ammontare delle tangenti percepite.

Per quanto riguarda invece il danno da tangente la Sezione ritiene che sia ampiamente provato sul piano fattuale e logicamente giustificato sul piano giuridico la misura indicata dall'Organo requirente di  $\in$  71.000,00, corrispondente alla somma ammessa dallo stesso convenuto in sede di verbale di interrogatorio durante le indagini preliminari pari a  $\in$  65.000,00 a cui vanno sommate varie regalie ricevute allo stesso titolo dal convenuto, come è stato accertato anche con la sentenza penale n. 955 del 2017.

Le prove delle dazioni di denaro a favore del convenuto per finalità corruttive risultano sia dalla sentenza di patteggiamento del 31.07.2017 sia dall'ordinanza di applicazione delle misure cautelari del 10.03.2017, nelle quali vengono descritte analiticamente le attività d'indagine rilevanti ai fini dell'accertamento delle condotte criminose del convenuto.

Il danno da tangente è stato configurato dalla giurisprudenza come effetto della "traslazione" dei costi per la dazione illecita nei pubblici appalti.

Il costo delle c.d. "tangenti" si traduce causalmente in un aumento dei prezzi praticati alla pubblica amministrazione rispetto a quelli comuni di mercato, effettuato dall'imprenditore per compensare la perdita subita con l'erogazione delle somme a titolo di tangente.

La tangente rappresenta quindi un costo occulto d'esercizio per l'imprenditore che viene trasferito sui prezzi di aggiudicazione degli appalti, operazione che, nella fattispecie in esame, è stata ulteriormente facilitata dal fatto che gli appalti sono stati in gran parte aggiudicati previo affidamento diretto.

Dunque risultano pienamente provate le condotte illecite ascritte al convenuto che hanno appunto causato l'ulteriore danno da tangente come configurato dalla prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti.

Non può essere accolta l'istanza di compensazione dei vantaggi conseguiti dalla società Xxxxx spa dedotti dalla difesa del convenuto in quanto non derivano direttamente dalle stesse condotte produttive di danno erariale e comunque non sono stati effettivamente provati.

Non può essere accolta l'istanza formulata in via ulteriormente subordinata, di tenere conto della sentenza del Tribunale di Venezia- Sezione Lavoro n. 36/2019, che ha condannato il convenuto a risarcire alla società Xxxxx s.p.a.: a) € 25.000,00 a titolo di danno all'immagine; b) € 20.603,15 a titolo di danno all'organizzazione interna aziendale, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo; c) € 3.517,12 a titolo di spese legali, perché di quella sentenza si dovrà tener conto in sede esecutiva della seguente decisione e in ragione delle somme effettivamente già rimborsate alla Xxxxx spa in adempimento della sentenza n. 36/2019.

Tanto premesso, la Sezione deve condannare il convenuto a risarcire in favore della società Xxxxx spa le seguenti poste di danno:

- 1) per il danno all'immagine l'importo di euro 142.000,00;
- 2) per il danno da tangente l'importo di euro 71.000,00;

per un totale complessivo di € 213.000,00, già comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo pagamento.

In ordine alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., le spese legali restano a totale carico del convenuto, mentre quelle processuali, nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.

## P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando: condanna XXXXX XXXXX, xxxxxxxxxxxx, a risarcire in favore della società Xxxxx spa la somma di € 213.000,00 (duecentotredicimila/00), già comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo pagamento. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in € 720,81 (euro settecentoventi/81)

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2019.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to (Xxxxx Massa) F.to (Carlo Greco) Depositato in Segreteria 15/03/2019 Il Funzionario Preposto f.to Nadia Tonolo